

TI_GERICHTE INC.2000.37709 vom 24. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.37709

FR: TI_GERICHTE INC.2000.37709 du 24 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE INC.2000.37709 del 24 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

_____, in quanto parte nella veste di accusato, è pacificamente legittimato al reclamo, peraltro tempestivo a norma di legge, per cui è data di massima ricevibilità in ordine (art. 280 ss. CPP).

E. 2

Altro è però il discorso sulla riproponibilità di identiche prove nel corso del procedimento, avuti qui presenti la reiezione dell'esperimento di una perizia psichiatrica, con la decisione 4 settembre 2000 del Procuratore pubblico straordinario, ed i quesiti peritali di parte in discussione di chiaro indirizzo psichiatrico.

E. 2.1

La giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà per le parti di proporre l'assunzione di prove in ogni tempo (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CPP, per quanto concerne l'accusato) durante il procedimento di istruzione (e financo nell'ambito delle informazioni preliminari quando ricorrano gli estremi per una anticipata applicazione delle norme procedurali relative alla garanzia dei diritti della difesa: v. tra tante la decisione 22 maggio 1997 in re D.C., GIAR 832.96.2, e riferimenti). Il Procuratore pubblico è comunque tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell'istruzione formale (loc. cit.; Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, pag. 81 nota 2 in fine), con la riserva che eccezione a tale principio potrebbe essere costituita dall'eventualità di pericolo nel ritardo, ad esempio per l'età avanzata e la salute cagionevole di persona da interrogare. Non potranno però più trovare udienza nel seguito della fase predibattimentale - ed in particolare in sede di deposito degli atti - complementi di prova in precedenza anticipatamente già proposti, decisi e respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell'inchiesta preparatoria. Anche qui è comunque di pregio l'eccezione costituita dall'emergenza di nuove acquisizione di elementi probatori che rendono utile e pertinente la prova in precedenza non ammessa. Mentre l'evenienza di questa eccezione sarà esaminata di seguito, questa giurisprudenza non consente di ammettere la premessa del reclamo sulla possibilità di poter validamente riproporre mezzi di prova sino al deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP: i diritti dell'accusato in proposito sono propriamente ed ampiamente salvaguardati dal diritto di presentare o ripresentare prove dinnanzi alla Corte del merito e sino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 227 e 228 CPP), non esclusa quella peritale psichiatrica (sentenza 13 ottobre 1998 del Tribunale federale in re G.V.), mentre in sede di istruttoria formale al magistrato competente è riservato il potere di apprezzamento

sull'opportunità di tale prova (sentenza 24 febbraio 2000 del Tribunale federale in re C.B.).

E. 2.2

Il Procuratore pubblico straordinario, ad istanza dell'accusato, ha affrontato l'eventualità dell'esperimento di una perizia psichiatrica, con motivata decisione negativa del 4 settembre 2000, che non è stata impugnata in questa sede, come già evidenziato sopra nei fatti. Ora _____ intende, con domanda del 20 ottobre 2000, far rientrare nel contesto della disposta perizia medica quesiti chiaramente di carattere psichiatrico, quando vuole risposte ad interrogativi quali " le conseguenze e gli effetti collaterali transitori e permanenti dal lato fisico, da quello psichico e da quello psiconeurologico " (quesito 3.1), la possibilità della " farmacoterapia...di alterare le facoltà mentali " (quesito 3.2), quella di " alterazioni della personalità " per l'impatto psicologico di diagnosi e decorso (quesito n. 4.3) e quella di alterazione dei " parametri di valutazione e di giudizio nell'ambito dei rapporti personali, relazionali e umani " (quesito n. 6). Ricordato che la prima istanza dell'8 agosto 2000 era fondata solo su pretesi " ripetuti vuoti di memoria " in corso di istruzione, e rilevato che quella del 20 ottobre 2000 non è assistita da motivazione, è con il reclamo in oggetto che viene avanzata una connessione tra la grave malattia oncologica patita da _____ ed i suoi comportamenti sfociati nell'inchiesta penale, ma semplicemente con affermazioni generiche ed ipotetiche, senza precisi riscontri e soprattutto senza tentativo di dimostrazione di sostanziale mutamento delle acquisizioni istruttorie dopo l'8 agosto rispettivamente il 4 settembre 2000. In quest'ultima data il magistrato inquirente ha affermato - nel contesto dell'art. 13 CP - di non avere dubbio sullo stato mentale dell'accusato al momento dei fatti, atteso che: " risulta dagli atti istruttori che l'accusato ha presieduto e padroneggiato normalmente oltre una cinquantina di dibattimenti, in processi penali anche complessi, con conseguenti motivazioni; ha coordinato l'attività del Tribunale penale quale Presidente, esercitando le mansioni attribuitegli dal CPP (art. 39a LOG); la prima consultazione del dr. _____, specialista in psichiatria, è posteriore al 6 giugno 2000, data della notifica all'istante del presente procedimento ". Il reclamante non ha minimamente preso posizione su questi oggettivi riscontri, riproposti come segue nelle osservazioni al reclamo: " l'accusato non ha dato segni di squilibrio mentale nei numerosi dibattimenti celebrati e sanzionati da sentenze da lui redatte, nel Consiglio di vigilanza, in sedute di lavoro con il Consiglio di Stato, nella consulenza giuridica svolta per _____ in Svizzera e all'estero, in conferenze con direttori di banca, nella discussione con il dott. _____ relativa a problemi delle _____, nella stipulazione del rogito di compravendita di un appartamento di _____ e nella successiva collocazione bancaria del provento, ecc. ". Queste costatazioni traggono conforto dalle risultanze dell'istruttoria e dalla nota attività professionale dell'allora giudice _____, non solo nella presidenza di Corti d'Assise, ma anche - tra altro - nei ricorrenti gagliardi interventi per il potenziamento del Tribunale penale cantonale, sia al cospetto delle Autorità costituite, sia con interviste sui media.

E. 3

Il reclamo appare quindi irricevibile e comunque destituito di fondamento, per cui è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando conseguentemente a carico del reclamante soccombente. Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.